

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 26 novembre 2025, n. 301

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RUOLO DEL

CONSIGLIO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 154 DEL 31 MAGGIO

2023. (CM/GDL)

Documento allegato

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 301/2025 - Cl. 4.4.4.1

Oggetto AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 154 DEL 31 MAGGIO 2023. (CM/GDL)

Seduta n. 47

L'anno 2025, il giorno 26 novembre alle ore 13.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 154 DEL 31 MAGGIO 2023. (CM/GDL)

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 22 gennaio 2019 con la quale è stata adottata la "Disciplina dell'area delle posizioni organizzative del ruolo del Consiglio regionale" e le

successive deliberazioni dell'UdP n. 132 del 17 settembre 2020, n. 272 del 6 dicembre 2022 con cui sono stati approvati i provvedimenti organizzativi di riforma parziale della stessa e n. 154 del 31 maggio 2023 di adeguamento del provvedimento organizzativo al CCNL del personale del comparto Funzioni locali 2019-2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1511 del 25 agosto 2025 "Aggiornamento della Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo della Giunta regionale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-6952 del 29/05/2023";

Premesso che dalla succitata DGR n. 16-1511 si evince che:

- con D.G.R. n. 17-7819 del 9.11.2018 la Giunta regionale ha approvato la "Disciplina delle Posizioni organizzative e Alte professionalità del ruolo della Giunta regionale" che ha introdotto significative innovazioni nell'ambito del processo di istituzione degli incarichi di P.O. e della loro attribuzione attraverso modalità di selezione basate sugli avvisi interni rivolti a tutto il personale in possesso dei requisiti di ciascun incarico;
- a fronte di nuove esigenze organizzative, la Giunta regionale ha parzialmente riformato la "Disciplina delle Posizioni organizzative del ruolo della Giunta regionale di cui alla D.G.R. n. 17 7819 del 9.11.2018, pur mantenendo inalterati i principi generali della disciplina e i criteri di graduazione economica, dapprima con DD. G.R. n. 7-1829 del 8/08/2020, successivamente con D.G.R. n. 2-5960 del 18/11/2022 e da ultimo con D.G.R. n. 9-6952 del 29.05.23 per adeguare il provvedimento alle previsioni contenute nel CCNL del personale del comparto Funzioni locali 2019-2021;
- con D.G.R. n. 37-1089 del 6.05.2025, la Giunta regionale ha approvato la "Nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale";
- le nuove esigenze organizzative, connesse alle riorganizzazioni delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, da ultimo intervenuta con l'approvazione della D.G.R. n 37-1089 del 6.05.2025, hanno comportato nel tempo, nell'ottica del principio di buon andamento, una parziale riforma della disciplina in oggetto, in particolare sia per quanto riguarda la revisione delle tempistiche di accesso alla selezione degli incarichi, sia rispetto alle fasce economiche degli stessi, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i processi di gestione e di attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione;
- alla luce di tali nuovi esigenze organizzative, risulta necessario, pertanto, introdurre disposizioni che disciplinino e consentano una migliore programmazione e gestione delle attività nelle diverse Strutture dell'Ente, nonché una maggiore flessibilità nell'affrontare necessità imprevedibili e contingenti;
- in data 10 giugno 2025, la riforma parziale della "Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo della Giunta regionale", proposta dal Settore "Organizzazione e Risorse

umane”, di concerto con il Direttore della Giunta Regionale, è stata presentata in sede di Coordinamento dei Direttori, così come risulta dal relativo verbale;

- in data 20 giugno 2025, il Settore “Organizzazione e Risorse umane” ha informato le Organizzazioni Sindacali e ha trasmesso il nuovo testo della “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione del ruolo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”, proposto dal Settore medesimo, di concerto con il Direttore della Giunta regionale;
- in data 27 giugno 2025 ha avuto avvio il confronto, richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, in applicazione dell’art. 5 del CCNL conclusosi in data 23 luglio 2025 di cui è stata redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, così come previsto dall’art. 5, comma 2 del CCNL, depositata agli atti d’ufficio e a cui hanno fatto seguito due ulteriori incontri nelle date del 28 luglio e del 1° agosto 2025, oltre i termini previsti per il confronto;
- in data 7 agosto 2025 sono stati informati i Direttori riguardo le ultime modifiche, recepite dal testo definitivo della Disciplina;
- a seguito dell’istruttoria condotta dal settore regionale competente “Organizzazione e Risorse umane” il documento conclusivo di aggiornamento della Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo della Giunta regionale” è conforme alle previsioni del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021;
- si è ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento della “Disciplina degli incarichi di qualificazione del ruolo della Giunta regionale”, mediante l’approvazione del documento di cui all’Allegato I) della D.G.R. n. 16-1511 del 25 agosto 2025, revocando conseguentemente gli allegati I) e II) della D.G.R. n. 9-6952 del 29.05.2023;

Considerato che l’articolo 13 della “Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo della Giunta regionale”, approvata con D.G.R. n. 16-1511 del 25 agosto 2025, al comma 3 prevede che *“La presente disciplina si applica al ruolo organico del Consiglio regionale con esclusione di quanto previsto agli articoli 2, comma 1, prima linea, 3, commi 2 e 3, e 9, comma 3, punti 2a e 2b (in riferimento al peso dei relativi fattori) che saranno oggetto di specifica disciplina previa attivazione di apposito confronto”*;

Ritenuto, dunque, di procedere anche per il ruolo del Consiglio regionale ad aggiornare la Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione mediante l’approvazione del documento di cui all’Allegato I di cui alla D.G.R. n. 16-1511 del 25 agosto 2025, fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 2, comma 1, prima linea, 3, commi 2 e 3, e 9, comma 3, punti 2a e 2b (in riferimento al peso dei relativi fattori), per i quali continua a trovare applicazione quanto stabilito nella Disciplina di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 154 del 31 maggio 2023, all’Allegato II;

Dato atto che i succitati articoli saranno oggetto di specifica disciplina, previa attivazione di apposito confronto con le organizzazioni sindacali;

Dato atto che la presente deliberazione stabilisce disposizioni di carattere organizzativo;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di prendere atto della D.G.R. n. 16-1511 del 25 agosto 2025 "Aggiornamento della Disciplina degli incarichi di elevate qualificazione del ruolo della Giunta regionale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-6952 del 29/05/2023";

2. di procedere anche per il ruolo del Consiglio regionale ad aggiornare la "Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo del Consiglio regionale", mediante l'approvazione del documento di cui all'allegato (**Allegato I**) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 2, comma 1, prima linea, 3, commi 2 e 3, e 9, comma 3, punti 2a e 2b (in riferimento al peso dei relativi fattori), per i quali continua a trovare applicazione quanto stabilito nella "Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione del ruolo del Consiglio regionale di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 154 del 31 maggio 2023, all'Allegato II;

3. di dare atto che i succitati articoli saranno oggetto di specifica disciplina, previa attivazione di apposito confronto con le organizzazioni sindacali.

ALLEGATO I

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	<u>2</u>
Art. 2 – Incarichi di Elevata Qualificazione.....	<u>2</u>
Art. 3 - Determinazione delle risorse.....	<u>3</u>
Art. 4 - Individuazione delle posizioni di Elevata Qualificazione.....	<u>3</u>
Art. 5 - Ruolo e responsabilità dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.....	<u>4</u>
Art. 6 - Modalità di conferimento dell’incarico.....	<u>5</u>
Art. 7 - Criteri per il conferimento degli incarichi.....	<u>7</u>
Art. 8 - Durata degli incarichi.....	<u>8</u>
Art. 9 - Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione.....	<u>8</u>
Art. 10 - Retribuzione di posizione e di risultato.....	<u>9</u>
Art. 11 - Modifica degli incarichi.....	<u>10</u>
Art. 12 - Revoca degli incarichi.....	<u>11</u>
Art. 13 - Disposizioni finali.....	<u>11</u>

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente disciplina individua i criteri generali di regolamentazione degli incarichi di Elevata Qualificazione del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio Regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e dall'art. 16 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.

2. La presente disciplina si applica altresì al personale distaccato e agli incarichi di Elevata Qualificazione dal medesimo coperte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Art. 2 – Incarichi di Elevata Qualificazione

1. La Regione Piemonte istituisce posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale. Ciascuna posizione costituisce oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione e richiede:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione. La responsabilità di delega sarà demandata ad apposito provvedimento organizzativo;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 - Determinazione delle risorse

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle risorse disponibili, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, individua l'ammontare delle risorse economiche (budget) da assegnare a ciascuna Direzione per le posizioni di lavoro di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.
2. Le posizioni di Elevata Qualificazione che cessano a seguito di collocamento in quiescenza, mobilità o altre ragioni sono revocate, salvo provvedimento confermativo dalla Direzione competente in materia di organizzazione e risorse umane.
3. Le risorse rese disponibili nell'ambito di una Direzione, a seguito delle revoche, restano per l'80% nella disponibilità della Direzione stessa. La quota restante o parte della stessa sarà riassegnata alle Direzioni per l'istituzione di posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione o modifiche economiche delle stesse che si rendessero necessarie. La modalità di ripartizione è volta esclusivamente a consentire maggiore flessibilità nell'affrontare esigenze organizzative discendenti da riorganizzazioni, per far fronte a sopravvenute necessità imprevedibili e contingenti, nonché per specifiche esigenze funzionali ed organizzative e, non comporta riduzioni delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione.
4. Ai fini della individuazione delle risorse di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) rapporto tra budget precedentemente assegnato a ciascuna direzione per il finanziamento delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione, numero di dirigenti, personale assegnato all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e restante personale assegnato a ciascuna Direzione;
 - b) risorse finanziarie gestite da ciascuna Direzione;
 - c) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - d) linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Art. 4 - Individuazione delle posizioni di Elevata Qualificazione

1. I Direttori della Giunta e del Consiglio Regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie assegnate, sentiti i dirigenti responsabili dei settori della Direzione cui sono preposti, o ove del caso, gli enti di distacco interessati, individuano e progettano (individuandone le caratteristiche sul piano organizzativo) le posizioni di Elevata Qualificazione e ne stabiliscono, altresì, la collocazione nell'ambito dei Settori ovvero in staff alla Direzione, in relazione all'articolazione della Direzione medesima.
2. Ciascuna proposta di individuazione di posizioni di Elevata Qualificazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la loro chiara individuazione, unitamente alla proposta di graduazione economica delle stesse sulla base degli elementi che le caratterizzano e secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
3. Al fine di garantire omogeneità applicativa e metodologica, le proposte di individuazione e graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione sono sottoposte all'esame ed alla validazione del Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane, e da quest'ultimo proposte al Direttore competente in materia di organizzazione e risorse umane per l'assunzione del provvedimento istitutivo e/o di graduazione delle posizioni sentito il Comitato di Coordinamento dei Direttori.
4. Le Posizioni di Elevata Qualificazione possono essere oggetto di revoca per ragioni organizzative. La revoca avviene mediante provvedimento del Direttore competente in

materia di organizzazione e risorse umane, su proposta motivata del Direttore in cui è incardinata la posizione oggetto di revoca.

5. Per quanto riguarda il Consiglio regionale le proposte sono inviate al Direttore competente in materia di personale per l'assunzione del provvedimento istitutivo e/o di graduazione delle posizioni sentito il Comitato di Coordinamento.

Art. 5 - Ruolo e responsabilità dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione

1. Il ruolo e le responsabilità dei titolari degli incarichi di cui all'art. 2 si caratterizzano di norma per:

- a) coordinamento del personale assegnato e di gruppi di lavoro individuati con l'atto di individuazione degli incarichi o con atti successivi; verifica dell'attività e degli atti da questo redatti, collaborazione con il dirigente nella gestione del personale assegnato, ivi compresa la gestione degli aspetti connessi all'orario di lavoro, la verifica dell'attività svolta e nella valutazione delle prestazioni;
- b) collaborazione con il dirigente nella gestione delle risorse finanziarie, anche con la sottoscrizione di atti di liquidazione;
- c) attività istruttoria di maggiore complessità (stesura e sottoscrizione degli atti amministrativi e di natura privatistica, predisposizione di proposte di deliberazione, decreti, determinazioni);
- d) presidio autonomo dei processi e dei progetti assegnati;
- e) presidio e responsabilità di procedimenti amministrativi su delega dirigenziale, ivi compresa l'eventuale l'adozione del provvedimento finale, nel rispetto della normativa vigente;
- f) rappresentanza esterna dell'ente, partecipazione ad organismi, comitati, gruppi di lavoro interni ed esterni all'ente, commissioni di concorso;
- g) rappresentanza esterna dell'ente nelle conferenze di servizi e di copianificazione ai sensi dell'art. 36 della l.r. 14/2014, con sottoscrizione dei provvedimenti amministrativi finali dei relativi procedimenti;
- h) assunzione di responsabilità nell'ambito dei ruoli previsti dal sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) attività di studio, di ricerca, di carattere ispettivo, di vigilanza e di controllo, con sottoscrizione dei provvedimenti amministrativi finali dei relativi procedimenti, su delega dirigenziale;
- j) espressione e sottoscrizione di pareri, consulenze e ulteriori prestazioni professionali di contenuto tecnico specialistico, nella fase istruttoria degli atti della struttura cui è preposto il dirigente;
- k) prestazioni professionali con diretta assunzione delle relative responsabilità.

2. Le informazioni di cui al comma 1 costituiscono elementi necessari per la progettazione organizzativa delle posizioni di cui all'art. 4.

3. Qualora l'incarico di Elevata Qualificazione comporti responsabilità di uno o più procedimenti, il provvedimento di conferimento del medesimo è seguito dall'atto di delega al funzionario incaricato della responsabilità procedimentale assunto dal Dirigente preposto, ai sensi della legislazione nazionale e regionale nel tempo vigente. Con l'atto di delega, suscettibile di revoche, modifiche e integrazioni, sono individuati:

- a) i procedimenti di cui è attribuita la responsabilità;
- b) la durata temporale della delega, coincidente di norma con la durata dell'incarico;
- c) le ragioni di servizio sottese alla delega;
- d) eventuali direttive e indirizzi necessari allo svolgimento delle attività delegate, proporzionate e adeguate al tipo di attività delegate e alla tipologia e grado di complessità del correlato procedimento amministrativo;

- e) le risorse eventualmente attribuite per l'esercizio della delega.
4. L'incarico di Elevata Qualificazione potrà indicare i procedimenti relativamente ai quali è prevista la possibilità di partecipazione a Conferenze di servizi o di copianificazione di cui all'art. 36 della l.r. 14/2014. Successivi atti di delega, da assumersi nel corso della gestione da parte del Dirigente della Struttura nell'ambito della quale è incardinata la posizione detteranno direttive, indirizzi, prescrizioni di dettaglio adeguati e proporzionati alle conferenze cui il funzionario è delegato a partecipare. Con tale atto di delega, il dirigente responsabile conferisce al delegato il potere di esprimere la volontà dell'Ente specificando, a titolo esemplificativo, i motivi di illegittimità che precludono il rilascio dell'atto di assenso piuttosto che le prescrizioni inderogabili cui è condizionato l'atto di assenso.
 5. In tutti i casi di delega, al dirigente delegante spetta il potere di controllo sull'esercizio delle funzioni nei confronti del delegato e, in particolare:
 - a) il potere di impartire direttive;
 - b) il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato o di sua assenza;
 - c) il potere di revoca della delega, esercitabile motivatamente per la violazione delle direttive impartite, per inadempienze specificamente accertate delle attività delegate o, ancora, per ragioni organizzative o di opportunità.
 6. La partecipazione alla selezione per l'attribuzione di un incarico di Elevata Qualificazione costituisce preventiva accettazione delle deleghe connesse all'incarico stesso. La mancata accettazione della delega costituisce rinuncia all'incarico.

Art. 6 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono attribuiti, a seguito della avvenuta istituzione della posizione ai sensi dell'art. 4, previa pubblicazione di avviso interno di selezione, da pubblicarsi nell'apposita sezione della Intranet regionale da parte del Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane. L'avviso di ciascun incarico deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la denominazione della posizione;
 - b) gli elementi organizzativi, gestionali ed economici relativi all'incarico da ricoprire, così come individuati nel provvedimento di istituzione di cui all'art. 4;
 - c) i procedimenti delegabili al titolare dell'incarico o per i quali lo stesso potrà rappresentare l'ente nelle conferenze dei servizi o di copianificazione;
 - d) la durata dell'incarico ed eventuali limiti temporali massimi indicativi per la copertura dell'incarico, anche correlati alle previsioni del Piano Anticorruzione adottato dall'Ente;
 - e) la graduazione economica della posizione e relativa retribuzione;
 - f) i requisiti per ricoprire l'incarico oggetto di selezione, correlati alle attività, ai processi ed ai procedimenti che connotano l'incarico (titolo di studio/ capacità professionale/ esperienza acquisita);
 - g) il termine per la presentazione delle candidature (di norma almeno quindici giorni, riducibili a sette giorni in caso di motivate esigenze organizzative).
2. Agli avvisi della Giunta regionale e del Consiglio Regionale possono partecipare ciascuno per il rispettivo ruolo di appartenenza, tutti i dipendenti in possesso del seguente requisito:
 - almeno 12 mesi di anzianità maturati con contratti a tempo determinato o indeterminato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e/o nella categoria D nel ruolo della Giunta e del Consiglio Regionale.

3. Il Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane, con propri provvedimenti di approvazione degli avvisi, definisce le modalità procedurali per la presentazione delle candidature, che devono essere comunque corredate dal curriculum vitae, e per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati, provvedendo al coordinamento della raccolta delle stesse e al successivo inoltro ai Responsabili delle Direzioni, per gli adempimenti istruttori connessi alla scelta della candidatura idonea.
4. Nel caso in cui fossero pubblicati contestualmente avvisi per l'attribuzione di un numero maggiore di due incarichi, ciascun candidato potrà candidarsi ad un numero massimo di due incarichi.
5. Nel caso in cui le selezioni riguardassero più incarichi di Elevata Qualificazione distribuiti su più Direzioni Regionali, l'avviso di selezione potrà prevedere che almeno una delle due candidature di cui al comma 4 dovrà essere presentata per posizioni collocate nell'ambito della Direzione di appartenenza del candidato, laddove applicabile.
6. Qualora un dipendente fosse individuato come il miglior candidato per più selezioni, gli verrà assegnato l'incarico cui è associata una retribuzione di posizione più elevata. A parità di fascia retributiva, il dipendente verrà assegnato d'intesa tra le Direzioni coinvolte.
7. Acquisite le candidature, il Direttore della direzione competente o il vicario da lui delegato, unitamente al dirigente responsabile del Settore interessato, e, qualora interessato, al Responsabile dell'Ente di distacco, effettua un colloquio con ciascuno dei candidati, che tiene conto di tutti gli elementi indicati nell'avviso, per valutarne le specifiche competenze legate alla posizione da ricoprire, le competenze organizzative nonché l'attitudine alla copertura del ruolo; qualora siano pervenute candidature in numero superiore a tre per la singola posizione da ricoprire, è facoltà del Direttore individuare, sulla base dei fattori di valutazione di cui alla tabella dell'art. 7, un numero ristretto di candidati (almeno tre) con i quali procedere al colloquio.
8. Sulla base dell'esame dei curricula e dei colloqui, nel rispetto delle pari opportunità di genere e applicando quanto previsto all'art. 7, viene individuato il candidato ritenuto più idoneo alla copertura della posizione. Le attribuzioni dei punteggi nelle selezioni non costituiscono in alcun modo la formazione di una graduatoria e, pertanto, non sono previsti automatismi di scorrimento qualora la posizione di Elevata Qualificazione si rendesse vacante. Del processo di selezione effettuato viene redatta una relazione motivata riguardante le scelte effettuate, da conservare agli atti della Direzione; una copia di tale relazione, redatta su apposito modello, viene trasmessa al Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane.
9. Il processo di selezione si conclude con una determinazione assunta dal Direttore della direzione interessata, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione, che dovrà sinteticamente richiamare le motivazioni espresse nella relazione di cui al comma 8 e che è subordinato al provvedimento di trasferimento adottato; questo sarà disposto, sussistendone le condizioni, dal Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane, previa verifica con la Direzione cedente che potrà richiedere anche che il provvedimento decorra dopo un massimo di sei mesi.
10. In caso di scadenza di un incarico di Elevata Qualificazione assegnato ad un dipendente la cui quiescenza sia già programmata e certa entro otto mesi successivi dalla data di scadenza dell'incarico, è facoltà del Direttore prorogarlo sino alla data di cessazione dal servizio.
11. Gli incarichi di Elevata Qualificazione assegnati a dipendenti la cui quiescenza sia già programmata e certa, possono essere oggetto di avviso per individuare preventivamente il successivo titolare dell'incarico, anche al fine eventuale di consentire un periodo di affiancamento propedeutico all'avvicendamento.
12. Per quanto riguarda il ruolo del Consiglio regionale, fatti salvi i rinnovi delle posizioni già istituite, che non mutino in modo significativo nei contenuti e nel valore economico ovvero, che rientrino nella previsione di cui all'art 11, comma 1, per le posizioni di lavoro di nuova istituzione si procede all'attribuzione dei relativi incarichi a seguito di pubblicazione degli

avvisi interni di selezione, secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

13. Nel processo di selezione si tiene conto dell'applicazione dei principi della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Le misure attivate devono essere supportate dalla massima trasparenza e pubblicità.

Art. 7 - Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Fermi restando i requisiti minimi per l'accesso alle singole posizioni di lavoro previsti dai CCNL vigenti e dai singoli avvisi, per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione si individuano i seguenti criteri:

Fattore di valutazione		Punteggio max
anzianità di servizio nella P.A.	0,5 punti per anno o frazione superiore ai sei mesi	12
anzianità di funzione nella P.A.: - precedenti incarichi di EQ/PO/AP (il tempo dell'incarico è cumulabile) (fino ad un massimo di 15 punti)	1 punto /anno o frazione superiore ai sei mesi	18
- aver svolto attività attinenti, rispetto all'incarico messo a bando, nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e/o nella categoria D (fino ad un massimo di 10 punti)	0,5 punti per anno o frazione superiore ai sei mesi	
titoli di studio *: diploma di laurea v.o. o laurea specialistica/magistrale: (15 punti) laurea (triennale): (12 punti) diploma di scuola secondaria superiore: (8 punti) diploma triennale di qualifica professionale: (3 punti) * il punteggio relativo al titolo di studio superiore assorbe quello dei titoli inferiori		15
Altri titoli di studio e professionali 1 abilitazione professionale: (2 punti) seconda laurea: (2 punti) Master universitario di I livello: (1 punti) Master universitario di II livello: (2 punti) Diploma di scuole di specializzazione universitaria: (2 punti) Dottorato di ricerca: (2 punti)		5
valutazione del direttore tenuto conto del curriculum vitae		50

1 Gli altri titoli di studio e professionali saranno valutati anche se non in stretta correlazione con l'incarico da attribuire.

Art. 8 - Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti per un periodo non superiore ai tre anni e, per il ruolo della Giunta Regionale, possono essere motivatamente rinnovati per una sola volta. Allo scadere del periodo di rinnovo, compatibilmente con quanto previsto in materia di anticorruzione e previo espletamento della procedura di cui al precedente art. 6, l'incarico può essere nuovamente conferito al medesimo incaricato.
2. Il titolare di un incarico di Elevata Qualificazione può rinunciare all'incarico, formalizzando la richiesta al Direttore di riferimento e al proprio Dirigente responsabile, il quale la trasmetterà al Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane per i relativi adempimenti.
3. Il titolare di un incarico di Elevata Qualificazione non può candidarsi ad altro incarico prima che siano decorsi 12 mesi dall'assunzione dell'ultimo incarico. Decorsi 12 mesi ed entro 20 mesi il titolare di incarico di Elevata Qualificazione può candidarsi ad altro incarico, previo consenso del Direttore della Direzione di appartenenza, da allegare alla candidatura presentata per la copertura del nuovo incarico. Trascorsi 20 mesi dall'assunzione dell'ultimo incarico è possibile candidarsi ad altro incarico senza richiedere alcun consenso. In ogni caso, al fine di facilitare la rotazione degli incarichi e la crescita professionale attraverso la diversificazione delle esperienze, non è richiesto il preventivo assenso del Direttore della Direzione di appartenenza, nel caso in cui l'incarico ricoperto e che si intende lasciare riguardi una posizione per la quale è prevista la rotazione.

Art. 9 - Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Le posizioni di Elevata Qualificazione sulla base del ruolo e delle responsabilità formalmente affidate e risultanti dagli atti di individuazione della posizione oggetto dell'incarico, sono oggetto di analisi e graduazione ai fini della determinazione della retribuzione di posizione spettante.
2. Al fine di rispettare e valorizzare le differenze che le caratterizzano, il peso dei fattori di valutazione è differenziato per le posizioni che afferiscono alle lettere b) rispetto alle posizioni che afferiscono la lettera a) dell'art. 2.
3. La graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione si basa sui seguenti fattori di valutazione, ciascuno articolato secondo una scala di valori da 1 a 10 punti.

Fattori di valutazione	Peso %	
	professional	organizzative
1. Risorse gestite: numerosità e varietà professionale del personale coordinato ed estensione dell'ambito territoriale su cui si richiede l'esercizio di compiti di coordinamento e gestionali; entità risorse finanziarie la cui gestione è effettuata dal Dirigente con il supporto istruttorio del titolare dell'incarico di EQ e/o la cui liquidazione è ad esso attribuita		15
2a. Responsabilità e rischi: responsabilità e rischi associati alle attività ed alle competenze assegnate alla posizione quali, a titolo meramente esemplificativo, espressione e sottoscrizione di pareri, consulenze e prestazioni professionali di contenuto tecnico specialistico, controlli e provvedimenti finali a seguito di controlli, responsabilità nell'ambito dei ruoli previsti dal sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008).	20	15

2b. Responsabilità di delega derivanti dai procedimenti e dalle funzioni delegate dal dirigente, anche con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.	10	10
3. Incidenza della posizione rispetto alle funzioni proprie della Regione, al programma ed alle priorità dell'Amministrazione. In particolare, rilevanza delle competenze attribuite rispetto ai processi di gestione, per il funzionamento efficace delle strutture dell'ente e per l'attuazione degli obiettivi prioritari dell'amministrazione regionale;	10	10
4. Ampiezza dei destinatari delle attività, dei processi e dei procedimenti attribuiti alla posizione quali, a titolo meramente esemplificativo, attività di pianificazione e programmazione, predisposizione e gestione di bandi per assegnazione di risorse, ecc.	10	10
5. Discrezionalità e autonomia: livello di discrezionalità ed autonomia gestionale, nell'ambito degli indirizzi del dirigente, per impostare, coordinare e monitorare attività amministrative caratterizzate da complessità e variabilità di interventi	20	15
6. Relazioni: complessità dell'attività relazionale sia con l'utenza interna che esterna, istituzionale e non, anche comportante la rappresentanza formale della Regione, con connesso livello di rischio, anche di conflitti o di immagine per l'istituzione;	20	20
7. Specializzazione e innovazione: livello di specializzazione e innovatività delle competenze richieste in coerenza con la mission dell'Ente	10	5
TOTALE	100	100

Il punteggio così ottenuto viene quindi rapportato a valore 100.

4. Nel caso in cui ad una posizione di EQ non fosse possibile attribuire uno o più dei fattori di valutazione sopra individuati, il relativo peso percentuale ed il relativo punteggio saranno riattribuiti, proporzionalmente, ai rimanenti fattori oggetto di valutazione sino ad un valore massimo di 90 punti, ad esclusione del fattore di valutazione "Responsabilità di delega" (2b) il cui peso percentuale non verrà ridistribuito. In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione non meno di quattro tra i fattori sopra elencati. L'attribuzione del fattore di valutazione "Responsabilità di delega" (2b) sarà possibile solo se verrà raggiunto il punteggio superiore a 90.

Art. 10 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. La retribuzione di posizione e di risultato annua per gli incarichi di Elevata Qualificazione è articolata in fasce retributive correlate al livello di graduazione individuato per ciascun incarico, come di seguito riportato:

punteggio	retribuzione di posizione annua	retribuzione di risultato annua teorica (% rispetto alla retribuzione di posizione) (*1)
punteggio superiore a 90 punti e minore o uguale di 100 punti	Euro 18.000,00	30%
punteggio superiore a 79 punti e minore o uguale di 90 punti	Euro 16.000,00	30%
punteggio superiore a 65 punti e minore o uguale di 79 punti	Euro 14.500,00	25%
punteggio superiore a 50 punti e minore o uguale di 65 punti	Euro 12.911,42	25%
punteggio superiore a 35 punti e minore o uguale di 50 punti	Euro 11.600,00	25%
punteggio minore o uguale a 35 punti	Euro 10.000,00	25%

(*1) Percentuale da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa (art. 7, c. 4, lettera v, del CCNL 16.11.2022)

2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti con incarico di Elevata Qualificazione sono valutati, al termine dell'anno solare, sulla base dei vigenti sistemi di valutazione e retribuzione delle prestazioni, da definirsi in coerenza con quanto previsto all'art. 17 co. 4 del CCNL 2019-2021 per l'erogazione annuale del relativo compenso.

Art. 11 - Modifica degli incarichi

1. I Direttori possono, per motivate esigenze organizzative, anche a seguito dei provvedimenti di modifica delle strutture e previa validazione del Direttore competente in materia di organizzazione e risorse umane e del Settore delegato alla materia di organizzazione e risorse umane, ridefinire il contenuto di un incarico di Elevata Qualificazione e/o la ricollocazione all'interno della Direzione, senza dover procedere a nuova selezione.

La modifica può comportare, d'intesa con il dipendente, una variazione dell'incarico non economica (denominazione, descrizione, ecc.), una variazione dell'incarico anche economica, con un solo passaggio alla fascia superiore o inferiore rispetto all'incarico ricoperto, senza modificare la scadenza.

La richiesta di modifica di graduazione economica può avvenire solo dopo 6 mesi dall'affidamento dell'incarico.

2. La Direzione competente in materia di organizzazione e risorse umane, a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle Strutture regionali, sentiti i direttori interessati, dispone il trasferimento del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, fermo restando il contenuto dell'incarico e la scadenza. In caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente, la suddetta Direzione, sentiti i direttori interessati, dispone il distacco temporaneo del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione presso una struttura diversa da quella di assegnazione, fermo restando il contenuto dell'incarico e la scadenza.

3. Il Direttore competente in materia di organizzazione e risorse umane adotta, di norma entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, il provvedimento di modifica dell'incarico, unito alla scheda dell'incarico contenente gli elementi della graduazione e ne trasmette copia al Direttore interessato.

Art. 12 - Revoca degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza naturale, con atto scritto e motivato del Direttore responsabile della struttura nel cui ambito gli stessi sono stati conferiti, in conseguenza di:
 - a) intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b) valutazioni negative accertate dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, anche quale conseguenza della violazione delle direttive impartite o per inadempienze specificamente accertate nelle attività delegate;
 - c) inerzia nell'esercizio della delega conferita.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano il procedimento e le garanzie per il dipendente previste dal CCNL nel tempo vigente.
3. La revoca comporta la perdita, dalla data di definitiva adozione del relativo provvedimento direttoriale di revoca, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni dei CCNL vigenti in materia.
2. Alla Direzione competente in materia di organizzazione e risorse umane è assegnato il compito di coordinare l'attuazione, la gestione ed il monitoraggio della presente disciplina.
3. La presente disciplina si applica al ruolo organico del Consiglio regionale con esclusione di quanto previsto agli articoli 2, comma 1, prima linea, 3, commi 2 e 3, e 9, comma 3, punti 2a e 2b (in riferimento al peso dei relativi fattori), che saranno oggetto di specifica disciplina previa attivazione di apposito confronto.